

Federazione Gilda-Unams



SNADIR

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA
SCHEDA PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DEI
DOCENTI DI RELIGIONE
SOPRANNUMERARI
per l'anno scolastico 2009/2010

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328
Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795
<http://www.snadir.it> e-mail: snadir@snadir.it

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DEI DOCENTI DI RELIGIONE
SOPRANNUMERARI per l'anno scolastico 2009/2010**

La scheda deve essere indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale, e la Scuola di titolarità e va consegnata al dirigente della scuola di titolarità. **TUTTI I DOCENTI DI RELIGIONE DI RUOLO DEVONO PRESENTARE LA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO.**

I – Anzianità di servizio

A) Nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso 2008/2009. Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia/primaria; b) alla scuola secondaria di I e II grado.

Solo per la scuola primaria. Gli anni di servizio prestati in scuole uniche o scuole di montagna vanno raddoppiati.

A1) Il servizio prestato su piccole isole è valutato anche nei casi di mancata prestazione per gravidanza, puerperio, per servizio militare di leva o per il sostituto servizio civile.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

B) L'anzianità del servizio pre-ruolo comprende non solo il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 gg, ma anche quello prestato **ininterrottamente** dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (per quanto attiene la scuola dell'infanzia fino al termine delle attività educative previsto dal calendario scolastico).

Dopo aver specificato il numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo, nella attribuzione dei punti si opera nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo ha diritto a punti 16 (4 x 3=12; 2 x 2=4; totale 12 + 4=16).

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Va valutata nella misura prevista dalla presente voce l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Solo per la scuola primaria. Gli anni di servizio prestati in scuole uniche o scuole di montagna vanno raddoppiati; ad esempio: un docente che ha prestato un totale di 10 anni di servizio pre-ruolo di cui 2 anni in scuole uniche o di montagna, deve raddoppiare i due

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DEI DOCENTI DI RELIGIONE
SOPRANNUMERARI per l'anno scolastico 2009/2010**

anni svolti in queste ultime scuole, cioè il servizio totale diventa di 12 anni [8 + (2 x 2)]. Il calcolo dei 12 anni pre-ruolo sarà così effettuato: 4 x 3= 12; 8 x 2=16; totale 12 + 16=28.

B2) Occorre detrarre dal totale degli anni di pre-ruolo il numero degli anni di servizio prestato nelle piccole isole e indicarlo nell'apposito spazio; il punteggio si calcola con il medesimo meccanismo del punto B, cioè : i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 2 anni di servizio pre-ruolo nelle piccole isole ha diritto a punti 6 (2 x 3=6); se ne ha prestati 7 ha diritto a punti 18 (4 x 3=12; 3 x 2=6; totale 12 + 6=18).

C) I docenti del primo e secondo contingente (questi ultimi per effetto della decorrenza giuridica retrodatata al settembre 2005) possono chiedere la valutazione della continuità triennale di ruolo (quadriennale – cioè tre anni più uno per chi è entrato in ruolo nel 2004/2005) nella medesima sede di servizio qualora ne ricorrano le condizioni

D) I docenti del primo e secondo contingente (questi ultimi solo nel caso in cui nell'a.s. 2005/2006 – anno di retrodatazione giuridica - abbiano insegnato nello stesso istituto in cui l'anno successivo sono stati immessi in ruolo) possono chiedere 10 punti qualora non abbiano, nel triennio 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, mai presentato domanda di trasferimento

Lo scorso anno, dopo l'ordinanza sulla mobilità dei docenti di religione, il Ministero – per colmare alcune lacune – emanò alcune note di chiarimento che però, quest'anno, non sono state recepite dall'O.M. n° 36 del 23 marzo 2009; questa omissione ha dato luogo ad importanti perplessità nei confronti di alcune procedure di valutazione (in particolare riguardo ai punti C) e D) del settore "anzianità di servizio" della Tabella A – allegato D – al CCNI 12/02/2009) e non è quindi escluso che il Ministero possa emanare nuovamente delle note di chiarimento.

Per questo consigliamo ai nostri iscritti di presentare l'eventuale domanda di trasferimento e/o di passaggio i settore (mobilità professionale) e la scheda per la graduatoria dei soprannumerari poco prima della scadenza, e non prima; se per il 27/28 aprile prossimo il Ministero non sarà intervenuto in proposito, allora tutto potrà essere lasciato com'è adesso, cioè con i punti C) e D) al loro posto.

Anche lo Snadir ritiene che i suddetti punti vadano ridiscussi, e per diversi motivi:

- ✓ **Punto C** (continuità didattica): secondo lo Snadir può essere condivisibile la posizione di chi vorrebbe farlo valutare, ma non adesso: casomai a partire dal prossimo anno potrebbe iniziare il conteggio degli anni ai fini della continuità; ciò in quanto il Ministero avrebbe dovuto rendere noto che quest'anno la continuità sarebbe stata valutata: potrebbe infatti essersi verificato il caso di docenti di religione che, se fossero stati a conoscenza di questa procedura di valutazione, avrebbero benissimo potuto rinunciare ad eventuali spostamenti proprio per non perdere il punteggio relativo alla continuità. In sostanza, le regole devono essere rese note con un congruo anticipo, in modo che i docenti interessati siano messi nelle condizioni di scegliere con cognizione di causa.
- ✓ **Punto D** (bonus da attribuire a chi negli anni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 non ha fatto domanda e quindi non ha usufruito di trasferimento): lo Snadir è del tutto contrario all'inserimento di questa valutazione: infatti, una eventuale decisione

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DEI DOCENTI DI RELIGIONE
SOPRANNUMERARI per l'anno scolastico 2009/2010**

di NON TRASFERIRSI nell'anno 2005/2006 avrebbe dovuto essere assunta nel 2004/2005, anno in cui gli insegnanti di religione prestavano servizio come incaricati annuali e quindi non potevano né accedere alle domande di mobilità né decidere di non inoltrarle.

Come si vede le contraddizioni non mancano: restiamo quindi in attesa di comunicazioni da parte del Ministero e raccomandiamo agli iscritti di seguire eventuali aggiornamenti attraverso il nostro sito: www.snadir.it

Allegare: dichiarazione dei servizi conforme al modello **D** (o certificati di servizio) e l'allegato **F** (nel caso di esclusione della valutazione delle lettere C e D il modello F non deve essere presentato).

II – Esigenze di famiglia

- A)** Si compila quando il familiare risiede in un Comune della Diocesi nella quale si è in servizio e **nella quale il docente aspira a rimanere.**
- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa il proprio stato di celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a; autocertificazione sul rapporto di parentela con le persone con cui ci si vuole ricongiungere; certificato di residenza del familiare con cui ci si vuole ricongiungere (o autocertificazione).
- B)** Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda.
- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa l'esistenza di figli sotto i 6 anni (con data di nascita).
- C)** Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda, o che superino tale età ma siano impossibilitati da infermità o difetto fisico a svolgere qualsiasi lavoro.
- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa l'esistenza di figli tra i 6 e i 18 anni (con data di nascita); certificato dell'ASL attestante che il proprio figlio maggiorenne, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro.
- D)** Indicare il Comune presso il quale è possibile che figli minorati psichici o tossicodipendenti, oppure coniuge o genitori inabili al lavoro, possano ricevere assistenza e cure appropriate. Il suddetto comune deve essere ubicato nella diocesi per la quale si chiede il trasferimento.
- ✓ **Allegare:** certificato di ricovero permanente del figlio, coniuge o genitore in istituto di cura; certificato dell'ASL che attesti la necessità da parte di figlio, coniuge o genitore di ricevere cure continuative tali da comportare la residenza del docente

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DEI DOCENTI DI RELIGIONE
SOPRANNUMERARI per l'anno scolastico 2009/2010**

nella sede dell'istituto di cura; autocertificazione attestante che il figlio, coniuge o genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per il trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

- E) I benefici previsti dalla legge 104/92 danno luogo a precedenza.** Crocettare la casella che interessa: L'art. 21 si riferisce all'invalidità personale superiore ai due terzi; l'art. 33, comma 6 riguarda i docenti con disabilità grave; l'art. 33 commi 5 e 7 riguarda i docenti che assistono parenti in condizioni di disabilità (allegare certificato della ASL che attesta il beneficio della legge 104/92 per sé o per altri).

(N.B. – le autocertificazioni vanno redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n° 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.01.2003, n°3)

Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda di mobilità.

E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro il 15 giugno 2009 - data di scadenza delle domande di revoca - l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

III – Titoli generali

- B) TUTTI** i docenti di religione devono crocettare la casella **SI** in quanto hanno superato **il concorso per esami e titoli per l'abilitazione all'insegnamento della religione** (*art. 4 comma 4 O.M. n.36 del 23 marzo 2009*).
- C)** In questa casella è possibile inserire i diplomi di specializzazione di durata superiore a due anni.
- D)** In questa casella è possibile inserire il numero di titoli (**Diploma in Scienze Religiose, Magistero e/o Baccalaureato**) - conseguiti nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** (*art. 4 comma 4 O.M. n.36 del 23 marzo 2009*).
- E)** In questa casella è possibile inserire il numero dei master o di corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, ad es: master in bioetica.
- F)** In questa casella è possibile inserire il titolo di **licenza** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** (E' possibile inserire anche **lauree civili** in materie diverse da quelle ecclesiastiche).
- G)** In questa casella è possibile inserire il titolo di **dottorato** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DEI DOCENTI DI RELIGIONE
SOPRANNUMERARI per l'anno scolastico 2009/2010

negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO.

H) In questa casella (**solo per la scuola primaria**) è possibile inserire il numero dei corsi di aggiornamento e formazione linguistica attuati dal ministero con la collaborazione degli uffici scolastici regionali, delle scuole, degli istituti di ricerca.

(N.B. – il diploma di istituto magistrale non essendo titolo di grado accademico va considerato esclusivamente come titolo di accesso nella scuola dell'infanzia/primaria, NON come titolo valutabile).

Note finali: Si consiglia, al fine di una corretta valutazione della scheda da parte del dirigente scolastico ovvero della commissione allo scopo prevista, di **compilare e allegare l'allegato D** (dichiarazione dei servizi), certificazione della continuità didattica (secondo **l'allegato F**), la **“pluridichiarazione”**, per le parti che interessano, nonché di allegare, ove necessario, **le certificazioni previste dall'art. 9 del CCNI del 12.02.09.**

Titoli di studio richiesti agli specialisti a tempo indeterminato dell'Irc nella scuola dell'infanzia ed elementare (Dpr 751/1985)

- Diploma di scuola magistrale (solo per la scuola dell'Infanzia) con frequenza dell'Irc
- Diploma di Istituto Magistrale con frequenza dell'Irc
- Diploma di Scienze Religiose
- Cinque anni di servizio anche non continuativi nell'a.s. 1985/86
- Diploma di Magistero in Scienze Religiose
- Licenza e Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche (vedi D.M. n. 611 del 29 settembre 1996 che sostituisce il D.M. 15/07/1987)

Se lo specialista di religione è sacerdote, diacono o religioso i titoli richiesti sono i seguenti (uno a scelta):

- Diploma di Scienze Religiose
- Diploma di cultura teologica rilasciato da una scuola di formazione religiosa Attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla scuola di formazione teologica.

Titoli di studio richiesti per l'Irc nelle scuole secondarie (Dpr 751/1985)

- Diploma di Scienze Religiose + Laurea Statale
- Cinque anni di servizio anche non continuativi nell'a.s. 1985/86
- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore
- Diploma di Magistero in Scienze Religiose
- Licenza e Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche (vedi D.M. n. 611 del 29 settembre 1996 che sostituisce il D.M. 15/07/1987)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DEI DOCENTI DI RELIGIONE
SOPRANNUMERARI per l'anno scolastico 2009/2010

AVVERTENZE

Il modulo relativo alla **graduatoria per la individuazione dei soprannumerari** è stato redatto sulla base della modulistica già in uso nelle scuole per la graduatoria di circolo e d'istituto, apportando poi le necessarie variazioni sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR nell'allegato alla Nota nota prot.7030 del 24 aprile 2008, tendenti a semplificare la tipologia dei dati richiesti.

Qualora intervenissero successivamente significative variazioni a tale modulistica provvederemo a darvene notizia attraverso il nostro sito internet.

Si consiglia di **verificare** prima della presentazione della domanda **eventuali novità** presenti nel nostro sito o di consultare le nostre sedi territoriali.

Tutta la documentazione relativa alla presentazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei soprannumerari dei docenti di religione (**guide, modulistica, dichiarazioni**, ecc.) e alla la trovate nel nostro sito <http://www.snadir.it> cliccando a sinistra nella Sezione "**Insegnanti di religione e Irc**" e poi su "**Mobilità IdR**".

Il link "**Graduatoria Regionale del personale docente di religione per l'a.s. 2009/2010**" contiene tutte le norme, modelli, guide e dichiarazioni utili per la presentazione delle domande. La specificazione accanto alla descrizione del file "**versgiornomeseanno**" indica che il file è stato aggiornato e contiene novità di rilievo. Ad esempio: i files "**Guida per la compilazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei docenti soprannumerari** (file pdf; **Versione 23032009**)" e "**Guida per la compilazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei docenti soprannumerari**" (file pdf; **Versione 31032009**)" indicano rispettivamente che il primo file è stato aggiornato al 18 marzo 2009, mentre il secondo file è stato ripubblicato con novità il 31 marzo 2009.

© snadir 2009